Regione Autonoma Valle d'Aosta

Région Autonome Vallée d'Aoste

## ORDINANZA N. 3

Oggetto: ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA CONSENTITA AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE MUNITE DI APPOSITO CONTRASSEGNO IN VIA ROMA/CAPOLUOGO.

## **IL SINDACO**

- **Visto** le numerose segnalazioni con cui veniva richiesta l'istituzione di stalli di sosta riservati a disabili nell'abitato del centro di Valtournenche;
- **Considerato** che, vista la vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, nel territorio comunale si rende necessario garantire un'ampia disponibilità di spazi riservati alla sosta di veicoli con esposto l'apposito contrassegno per disabili;
- **Considerato**, altresì, che la zona interessata è ad alta densità di traffico ed è del tutto priva di spazi riservati alla sosta di veicoli per disabili;
- Ritenuto necessario istituire uno stallo di sosta al servizio delle persone invalide nella zona capoluogo nelle vicinanze del centro del paese, con possibilità di raggiungere il Municipio e la chiesa.
- Visto il parere positivo del Comando di Polizia Locale;
- **Visti** gli artt. 5 c. 3, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada", del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, recante il testo del Nuovo Codice della Strada;
- **Visto** il "Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;
- Visto l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

## **ORDINA**

che per i motivi in premessa indicati, venga istituito, in località Capoluogo, all'altezza del campanile, uno stallo di sosta riservato a veicoli con esposto l'apposito contrassegno per portatori di handicap, di cui alla figura V.4 del Regolamento del C.d.S.

La presente Ordinanza entrerà in vigore al posizionamento della segnaletica verticale prescritta come previsto dal vigente C.d.S.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada.

Il responsabile dell'Ufficio Tecnico è incaricato dell'apposizione della segnaletica.

Determina n. 3 del 23/01/2019 pag. 1/2

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Aosta;

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere posto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/92.

Valtournenche, il 23/01/2019

Sottoscritta dal Sindaco (MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE) con firma digitale

Determina n. 3 del 23/01/2019 pag. 2/2